

10640-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
contiene la generalità e
gli estremi identificativi,
a norma dell'art. 52
della legge n. 47 del 2002
quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano
Massimo Ricciarelli
Ercole Aprile
Martino Rosati
Debora Tripiccione

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 404/2022
UP - 16/03/2022
R.G.N. 43195/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
- parte civile (omissis)

nel procedimento a carico di

(omissis)

avverso la sentenza del 01/02/2021 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della
sentenza e la restituzione degli atti al Tribunale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha prosciolto (omissis)
(omissis) dall'imputazione del delitto di cui all'art. 574-bis, cod. pen., perché
l'azione penale non poteva essere iniziata, per difetto delle condizioni di cui
all'art. 10, primo comma, cod. pen. (richiesta di punizione del Ministro della

Giustizia e presenza del colpevole sul territorio italiano), trattandosi di delitto comune commesso da cittadino straniero in territorio estero.

Si addebita, infatti, all'imputata di aver trattenuto con sé in ^(omissis) il figlio minore, impedendo al padre, il cittadino italiano (omissis) di esercitare le prerogative inerenti a tale sua qualità.

2. Propongono ricorso immediato per cassazione sia il Pubblico ministero che il difensore e procuratore speciale del ^(omissis) costituitosi nel processo quale parte civile, sulla base di due motivi comuni:

I) violazione degli artt. 6 e 10, cod. pen., in quanto la condotta di cui all'art. 574-bis, cit., è perseguibile in Italia pur quando realizzatasi interamente all'estero ma ai danni di un genitore italiano: in tal caso infatti, l'evento del reato è rappresentato dall'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali, perciò dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 6, cod. pen., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio italiano quando quivi si è verificato l'evento;

II) travisamento della prova per omissione, perché, senza procedere ad attività istruttoria, il Tribunale ha escluso la presenza dell'imputata nel territorio italiano successivamente al marzo del 2017, quando invece, dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in fase d'indagine da tale ^(omissis) risulterebbe che ella si trovasse nel nostro Paese anche nel maggio seguente, rilevando, ai fini della perseguibilità del reato, anche la presenza soltanto transitoria ed occasionale.

3. La difesa di parte civile denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 7, primo comma, n. 5), cod. pen., nella parte in cui prevede la punibilità secondo la legge italiana del cittadino straniero, per i reati per cui l'applicabilità della legge italiana è stabilita dalle convenzioni internazionali, qual è, nel caso specifico, la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata sia dall'Italia che dalla Russia, laddove prevede, all'art. 7, che lo Stato contraente, in caso di mancato ritorno illecito del minore dall'estero, debba garantirgli la protezione ed il diritto di comunanza di vita con i genitori.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza e la restituzione degli atti al Tribunale per il prosieguo del giudizio.



5. Ha depositato memoria personalmente sottoscritta l'imputata, sostenendo l'improcedibilità dell'azione a suo carico e contestando anche il merito delle accuse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato il primo motivo comune dei ricorsi, con conseguente assorbimento degli altri.

2. In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, essendo questo, in tal caso, il luogo in cui si consuma l'offesa derivante dalla condotta illecita, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto.

Tanto si ricava dall'art. 3, Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata sia dall'Italia che dalla Federazione Russa, secondo cui «il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito (...) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati (...) in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro» (in questi termini, Sez. 6, n. 8660 del 11/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275086).

E – come precisato dalle sezioni civili di questa Corte – la residenza abituale del minore deve individuarsi in considerazione della condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, con la precisazione per cui essa consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico (Sez. 1 civ., n. 13214 del 17/05/2021, Rv. 661375; Sez. 1 civ., n. 30123 del 14/12/2017, Rv. 646487).

3. Nello specifico, il Tribunale ha completamente omesso tali accertamenti in fatto, indispensabili ai fini della individuazione del *locus commissi delicti* e, di conseguenza, per la decisione sulla procedibilità o meno del reato.

La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata, con rinvio del processo al giudice d'appello, per il combinato disposto degli artt. 569, comma 4, e 604, comma 6, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

